



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

, cittadino egiziano, (soccorso con operazione Sar Lampedusa, fotosegnalato per ingresso irregolare il 24/12/2021, in quarantena fino al 5 /1/2022 e sceso dalla nave) è destinatario di un provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera perché *“al momento della preidentificazione compiutamente informato della possibilità di richiedere protezione internazionale non ha inteso avvalersene così come risultante dal foglio notizie”*. (si veda provv di respingimento), come risulta dal provvedimento del Questore di Siracusa ( respingimento, disposto ai sensi dell’art.10 comma 2 del dlgs 286/98) e ne è stato disposto il trattenimento (ai fini espulsivi) ai sensi dell’art. 14 TUI presso il CPR (*“quando non è possibile eseguire con immediatezza l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio...il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il cpr più vicino...”*).

Il 8/1/2022 ..... in corso di trattenimento ( convalidato dal gdp il 8/1/2022) ha presentato domanda di protezione internazionale e il Questore ne ha disposto il trattenimento per gg 60 ai sensi dell’art. 6 comma 3 del dlgs 142/15, (convalidato dal Tribunale il 12.1.2022) in ragione della pretestuosità della domanda, perché finalizzata a ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento.

La domanda di protezione doveva essere esaminata con procedura accelerata ai sensi dell’art. 28 bis comma 2 lettera a), in ragione del trattenimento di .....

Il Tribunale osserva che l’art . 6 comma 6 dlgs 142/2015 nella formulazione attuale prevede che il trattenimento o la proroga del trattenimento non possano protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all’esame della domanda ai sensi dell’art. 28 bis commi 1 e 2 dlgs 25/08 salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’art. 14 tui; nel caso di specie non ricorrono (come da provvedimento del Questore di Siracusa ) ulteriori motivi che giustifichino il trattenimento ( la Questura all’udienza del 4.3.2022 ha dato atto che il Tribunale di Roma ha sospeso l’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della commissione territoriale e dunque il rischio di fuga deve essere valutato ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett.d ) dlvo142/15).

La domanda di protezione internazionale è stata formulata il 8.1.2022 , e la commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione l’11.2.2022 ( in atti ); ai sensi dell’art. 6 comma 6 *“ eventuali ritardi nell’espletamento delle procedure amministrative preordinate all’esame della domanda non imputabili al richiedente non giustificano la proroga del trattenimento”*, non può essere concessa la proroga del trattenimento, perché sono spirati i termini previsti per l’esame della domanda ( art. 28 bis , comma 2 : 7 giorni per l’audizione e decisione entro i successivi 2 giorni ) .

P.Q.M.

non autorizza la proroga richiesta .

Roma 4 marzo 2022

Il Giudice  
dott.ssa Antonella Di Tullio

